

In data **12.11.18** è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'*Unione europea* la **Direttiva Ue 2018/167** emanata dal *Parlamento* e dal *Consiglio Europeo* del **23.10.18**, denominata **VI Direttiva Antiriciclaggio**, che mira a *contrastare* il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera tra le Autorità competenti più efficiente e rapida, il cui recepimento da parte dei Paesi membri dovrà avvenire entro il **3.12.20**.

Il recepimento della **Direttiva** avrà come conseguenza un significativo cambiamento delle **Normative antiriciclaggio** di tutti i *Paesi* aderenti l'Unione, prevedendo l'introduzione di *norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di riciclaggio*. Tra le principali novità si annoverano:

- Elenco unificato dei reati presupposto,
- comprendenti la criminalità informatica ed il crimine ambientale;
- Ulteriori fattispecie di riciclaggio di denaro;
- Estensione della responsabilità penale alle Persone giuridiche;
- Maggiore cooperazione internazionale per il perseguimento del riciclaggio di denaro;
- Maggiorazione delle pene;
- Requisito per la doppia incriminabilità per i seguenti 6 reati specifici:
- Associazione criminale organizzata e racket;
- Terrorismo:
- Tratta di esseri umani e traffico di migranti;
- Sfruttamento sessuale (inclusi i bambini);
- Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- · Corruzione.

La frequenza con la quale negli ultimi anni l'**Unione europea** ha emanato le Direttive Antiriciclaggio suggerisce che l'interesse per norme che proteggono l'*integrità del sistema finanziario* e *sostengono la lotta contro il riciclaggio di denaro* è sempre molto forte.

Il **7.5.20** la *Commissione Europea* ha pubblicato un **Piano di Azione** sulla lotta contro il *riciclaggio di denaro* e recepito il **10.7.20** dal **Parlamento Europeo**. Il documento, sommato alla già notevole normativa dell'Unione sulla lotta al riciclaggio fondata sulle tre Direttive emanate nel giro di quattro anni, avvia procedure di infrazione contro diversi *Paesi membri* per mancata attuazione delle **Direttiva 2015/849**e **2018/843**; la **VI Direttiva** dovrà essere attuata dai *Soggetti obbligati* entro il **3.6.21**.

Tra le principali novità si trova, innanzitutto, la previsione del *monitoraggio della corretta implementazione della IV e V Direttiva* da parte degli *Stati* membri. Al riguardo, la **Commissione** sta definendo uno studio sull'effettiva applicazione della **IV Direttiva**, da completarsi entro metà del 2021, ed i cui risultati saranno pubblicati con specifica relazione della **Commissione**.

Un'altra novità riguarda l'ipotesi di rendere immediatamente applicabili, sotto forma di **Regolamento**, le Norme europee riguardanti l'elenco dei Soggetti obbligati, i requisiti dell'Adeguata verifica della clientela, i controlli interni, la segnalazione di operazioni sospette, i meccanismi relativi all'accesso delle informazioni sui conti correnti bancari e sui titolari effettivi, contenuti nei database centralizzati ed una più armonizzata procedura di identificazione dei soggetti politicamente esposti.

La terza novità riguarda l'istituzione di un **Organismo europeo di supervisione**, con competenza su tutti i Settori di rischio (finanziari e non finanziari), con il compito di integrare e supportare direttamente i Sistemi di vigilanza nazionali,



garantire l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione in materia di antiriciclaggio, assicurare un costante flusso informativo concernente le vigenti procedure di compliance e le principali lacune nel sistema ed infine intensificare il coordinamento con le Autorità di vigilanza dei Paesi terzi.

La Commissione specifica che i compiti di supervisione a livello europeo potrebbero essere affidati ad una Agenzia di nuova istituzione oppure all'Autorità Bancaria Europea. Vi è, poi, la previsione di istituire un Organismo di coordinamento e supporto al sistema delle Uif nazionali, con specifica attenzione all'individuazione di Operazioni sospette aventi una dimensione transazionale ed allo sviluppo di analisi congiunte relative a casi transfrontalieri. Nel Piano di Azione viene ipotizzato assegnare questo ruolo di supporto e coordinamento ad una Agenzia Europea già esistente, come ad esempio la Piattaforma europea delle Uif, o ad un Organismo di nuova istituzione.

Il **Piano di Azione** si concentra, altresì, sul rafforzamento della *Cooperazione giudiziaria* e di *polizia* a livello europeo, mediante l'introduzione di nuove norme atte a rendere più celere l'individuazione, il sequestro e la confisca degli asset criminosi a livello europeo (**Regolamento 2018/1805**), l'istituzione del **Centro Europeo** per i reati economici e finanziari istituito presso **Europol**, la *realizzazione di un nuovo Network operativo in materia di antiriciclaggio* (**Amon**), che faciliterà le indagini finanziarie transfrontaliere tra le competenti Autorità ed, infine, l'*Ufficio del Procuratore Europeo* competente in materia di reati e frodi a danno del bilancio dell'**Unione Europea**(fine del **2020**).

La Commissione delinea, anche, una nuova metodologia di identificazione dei **Paesi terzi**, aventi carenze strategiche nei rispettivi sistemi antiriciclaggio che si basa sull'interazione tra l'**Unione**ed il **Gafi** nel *processo di elaborazione delle liste, sulla consultazione degli esperti* nei Paesi membri e su di una *maggiore interlocuzione* con i Paesi terzi da svilupparsi in cooperazione con il *Servizio Europeo per l'Azione Esterna* (**Seae**). Quale membro del **Gafi**, la **Commissione** continuerà a tenere conto delle raccomandazioni del **Gafi** per affrontare i rischi derivanti dalle operazioni che coinvolgono i Paesi terzi pur tuttavia ritenendosi legittimata nell'applicazione di misure adeguate indipendentemente dalle raccomandazioni adottate dal **Gafi**.

I Paesi aggiunti nella lista sono: *Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panamae Zimbawe*. I Paesi terzi che sono stati esclusi dalla lista sono, invece: *Bosnia, Etiopia, Guyana, Repubblica Democratica di Laos, Sri Lankae Tunisia*.